



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 23.06.2015

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo Quadro fra il Comune dell'Aquila, l'Università degli Studi dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto l'art. 67 *ter* della L. 134/2012 che stabilisce i compiti dell'Ufficio Speciale, tra i quali:

- a) l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e la promozione della qualità della ricostruzione stessa;
- b) l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo;
- c) il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi;
- d) garantire un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite, rispetto al progetto approvato, attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica.

Considerato che l'Ufficio Speciale, per le attività svolte, possiede un ventaglio di competenze specifiche inerenti la ricostruzione, oltre che una ingente mole di dati rilevanti;

Premesso che il Comune dell'Aquila, all'art. 2 dello Statuto, definisce i principi e le finalità dell'Ente, in particolare:

1. prevede la cura degli interessi generali della comunità aquilana e ne promuove lo sviluppo politico, sociale, culturale ed economico;
2. riconosce quale fattore essenziale di sviluppo culturale e civile della comunità locale, la presenza sul territorio dell'Università degli Studi e delle altre istituzioni di formazione e di ricerca, ed opera per una stretta collaborazione tra la collettività, l'Amministrazione comunale e la comunità scientifica, promuovendo, altresì, la presenza degli studenti nella città e favorendone l'integrazione;
3. promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale ed ambientale, e favorisce ogni attività idonea alla diffusione della cultura;

Premesso che il Comune dell'Aquila è l'ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio;

Premesso che il Comune dell'Aquila, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, ha assunto funzioni ulteriori rispetto alle attività ordinarie previste dalle norme, al fine di permettere la ricostruzione della Città, a tal proposito l'art. 67 *quater* della DL 83/2012, poi convertito con modificazioni nella Legge 134/2012, prevede i criteri e le modalità da utilizzare per la ricostruzione tra cui:

1. l'attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarità dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anche mediante premialità edilizie e comunque mediante l'attribuzione del carattere di priorità e l'individuazione di particolari modalità di esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:
 - a) un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità, salubrità e sicurezza nonché di sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano;
 - b) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e il risparmio energetico;

c) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici;

d) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;

2. la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.

Premesso che l'Università degli Studi dell'Aquila, all'art. 1 dello Statuto, definisce la sua natura di Istituzione Pubblica, sede primaria di libera ricerca scientifica, e di libera formazione, luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze, combinando in modo inscindibile ed organico ricerca e didattica per il progresso culturale, scientifico, civile ed economico della comunità nazionale ed internazionale

Premesso che l'Università degli Studi dell'Aquila, all'art. 2 dello Statuto, stabilisce, quali scopi istituzionali, la ricerca scientifica, la pubblicità dei risultati scientifici, il libero confronto delle idee, la promozione di forme di collaborazione volte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra culture, la circolazione del sapere e la ricerca di sinergie con il territorio di riferimento, contribuendo allo sviluppo dello stesso mediante la realizzazione a carattere culturale, formativo, scientifico e tecnologico;

Considerato il ruolo strategico dei tre Enti nel processo di ricostruzione, ognuno per un ambito definito e con delle competenze specifiche;

Considerato che la ricostruzione della Città dell'Aquila è costituita da un complesso numero di attività comprendenti più discipline, che spesso comportano una necessaria interazione tra le Parti, in quanto di interesse comune;

Considerato che è necessario collazionare le diverse conoscenze possedute dagli Enti coinvolti nel presente Accordo Quadro;

Considerato che è indispensabile conservare e divulgare, a tutti i livelli, le conoscenze acquisite nel corso delle attività di ricostruzione, anche attraverso la creazione di uno spazio fisico e virtuale, come eredità culturale;

Visto l'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di stipulare accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che a tale accordo quadro seguiranno accordi specifici fra le Parti, aventi uno specifico ambito di attività;

Considerato che l'Accordo Quadro non comporta alcun onere a carico dell'Ufficio Speciale;

DETERMINA


La premessa si ha qui per integralmente riportata e trascritta, da valere come motivazione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

1. di approvare l'allegato schema di Accordo Quadro fra l'Università degli Studi dell'Aquila, il Comune dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila

2. che tale Accordo quadro non comporta alcun onere a carico dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

L'Aquila, 23 giugno 2015

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Raniero Fabrizi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raniero Fabrizi', written over the printed name.